

	ALLEGATO "C" AL N. 12674 DI RACCOLTA—————	
	—————STATUTO—————	
	ASSOCIAZIONE "SOCIETA' TARQUINIENSE D'ARTE E STORIA APS"	
	—————Art. 1. Costituzione—————	
	1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella	
	forma di associazione, denominata "SOCIETA'	
	TARQUINIENSE D'ARTE E STORIA - Associazione di	
	Promozione Sociale" in breve "SOCIETA' TARQUINIENSE	
	D'ARTE E STORIA - APS".—————	
	1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed	
	apolitica regolata dalle regole del Decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice",	
	dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché	
	del presente statuto.—————	
	1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della	
	locuzione "Associazione di promozione sociale" o	
	dell'acronimo "APS" è obbligatorio a sensi di legge.——	
	1.4 L'utilizzo della locuzione "Associazione di	
	promozione sociale" o dell'acronimo "APS", nonché della	
	locuzione "Ente del terzo settore" o dell'acronimo	
	"E.T.S." è subordinata all'iscrizione dell'ente al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.——	
	—————Art. 2. Sede e durata—————	
	2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di	

	Tarquinia (VT) ed attualmente in Via delle Torri ai n°	
	29/33 e può istituire sedi e uffici operativi in Italia	
	e all'estero per il raggiungimento dei propri scopi	
	sociali.-----	
	2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del	
	comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non	
	costituisce variazione statutaria.-----	
	2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.-----	
	-----Art. 3. Oggetto e scopo-----	
	3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue	
	esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di	
	utilità sociale e di protezione e tutela del bene	
	collettivo, di cui all'art. 5 del "Codice", lettere d)	
	ed i) principalmente nel campo culturale:-----	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, tra cui in particolare:-	
	- compiere formazione, istruzione ed opera di	
	propaganda per informare, educare ed infondere nei	
	cittadini il rispetto per ogni testimonianza del passato	
	artistico e storico della città e promuoverne la	
	valorizzazione;-----	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	

	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del	
	Codice, tra cui in particolare:-- -- -- -- --	
	- promuovere la diffusione della cultura artistica	
	attraverso l'organizzazione di conferenze, corsi di	
	istruzione, pubblicazioni, manifestazioni ed altre	
	attività, per la valorizzazione dei beni di interesse	
	storico e artistico;-- -- -- -- --	
	- tenere desto l'interesse dei cittadini, degli Enti e	
	dei pubblici poteri su quanto abbia importanza la cura	
	artistica e storica prevalentemente nella città di	
	Tarquinia e del suo territorio;-- -- -- -- --	
	- cooperare con le competenti autorità alla	
	conservazione del patrimonio artistico, storico e	
	paesistico prevalentemente del territorio del comune di	
	Tarquinia;-- -- -- -- --	
	- compiere formazione, istruzione ed opera di propaganda	
	per informare, educare ed ispirare nei cittadini il	
	rispetto per ogni testimonianza del passato artistico e	
	storico prevalentemente della città di Tarquinia e	
	promuoverne la valorizzazione;-- -- -- -- --	
	- sollecitare, di concerto con le Autorità, i lavori di	
	restauro e consolidamento dei monumenti presenti	
	prevalentemente nel comune di Tarquinia;-- -- -- -- --	

	-	propugnare una conveniente manutenzione delle vie e
		delle piazze cittadine prevalentemente del comune di
		Tarquinia, specialmente nelle zone di carattere
		monumentale, affinché le adiacenze degli edifici
		meritevoli di essere tenuti in evidenza presentino un
		aspetto decoroso;-----
	c)	vigilare affinché l'attività edilizia cittadina
		prevalentemente del comune di Tarquinia non rechi
		pregiudizio alle caratteristiche della tradizionale
		architettura locale;-----
	d)	promuovere conferenze illustrative dei monumenti
		prevalentemente presenti nel comune di Tarquinia e della
		storia della città, nonché visite nei centri
		archeologici ed artistici più noti, incoraggiando ogni
		iniziativa che miri a richiamare l'attenzione degli
		studiosi e dei visitatori sui monumenti, sulle raccolte
		archeologiche ed artistiche, sulle bellezze naturali
		prevalentemente della città di Tarquinia e dei dintorni
		e sui personaggi più rappresentativi della storia
		locale;-----
	e)	implementare la conoscenza della storia di Tarquinia
		a livello nazionale ed internazionale.--
	3.2	L'Associazione potrà avere altre sedi in Italia e
		all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o
		tramite accordi di cooperazione con altri enti o

	associazioni.--	
	3.3 L'Associazione nell'esercizio della propria attività	
	può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi per	
	il perseguimento delle finalità statutarie, liberamente	
	aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con	
	organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o	
	progetti, costituire o partecipare a società strumentali	
	e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti	
	privati e pubblici, richiedere finanziamenti e	
	partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca,	
	l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere	
	scientifico.--	
	In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione	
	potrà in particolare:--	
	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per	
	il finanziamento delle operazioni deliberate,	
	considerate opportune e utili per il raggiungimento	
	degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di	
	altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo	
	termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la	
	stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche	
	trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e	
	privati;--	
	b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione	
	di parte delle attività;--	

	c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento	
	del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura	
	economico-finanziaria, purché le medesime non assumano	
	carattere di prevalenza rispetto all'attività	
	principale;—————	
	d. detenere partecipazioni in società di capitali solo	
	se il possesso di titoli o quote di partecipazione,	
	considerando l'entità della partecipazione e del ruolo	
	effettivamente svolto nella società partecipata, si	
	sostanzi in una gestione statico-conservativa del	
	patrimonio finalizzato alla percezione di utili da	
	destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali e	
	qualora non si concretizzi in una gestione della società	
	partecipata considerati sempre i vincoli di non	
	assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata e	
	di destinazione del patrimonio dell'Associazione.———	
	3.4 L'Associazione può svolgere attività diverse, che	
	siano secondarie e strumentali alle attività di	
	interesse generale, secondo i criteri e i limiti	
	definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi	
	dell'art. 6 del Codice. Le attività diverse dovranno	
	essere deliberate dal consiglio direttivo.———	
	——Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione——	
	4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua	
	costituzione e successivamente, è costituito:———	

	- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti,	
	donazioni o trasferimenti con qualunque modalità	
	effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;---	
	- da eventuali fondi di riserva costituiti con le	
	eccedenze di bilancio;-----	
	4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione	
	provvede al funzionamento ed allo svolgimento della	
	propria attività sono:-----	
	- i contributi dei soci che sono costituiti dalla	
	quota di ingresso una tantum, dalle quote di	
	Associazione annuale dei soci Ordinari e Sostenitori e	
	da eventuali contributi straordinari stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;---	
	- i Contributi dello Stato, della Regione, della	
	Provincia del Comune e di altri Enti Pubblici e privati;	
	- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti,	
	che sono accettati dal Consiglio Direttivo e ne delibera	
	sull'utilizzazione, in armonia con le finalità	
	statutarie dell'Associazione;-----	
	- i proventi derivanti da attività commerciali o	
	produttive marginali, che sono inseriti in apposita voce	
	di bilancio dell'Associazione;-----	
	- i versamenti effettuati dai fondatori originari, i	
	versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e	
	quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono	

	all'Associazione;-----	
	- i redditi derivanti dal suo patrimonio;-----	
	- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua	
	attività.-----	
	4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto,	
	utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e	
	capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge.-----	
	4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di	
	eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate	
	è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine	
	è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	di avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali.-----	
	4.5 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la	
	quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto	
	dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende	
	aderire all'associazione. La quota associativa è	
	intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.--	
	4.6 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di	

	finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento	
	delle quote sociali annuali. -----	
	4.7 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di	
	qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come	
	sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in	
	nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento	
	dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o	
	di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi	
	luogo alla ripetizione di quanto versato alla	
	Associazione a titolo di versamento al fondo di	
	dotazione.-----	
	4.8 Il versamento non crea altri diritti di	
	partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise	
	di partecipazione trasmissibili a terzi, né per	
	successione a titolo particolare, né per successione a	
	titolo universale.-----	
	4.9 L'Associazione può esercitare, altresì, l'attività	
	di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto	
	dall'articolo 7 del "Codice", al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale. L'attività di	
	raccolta fondi può essere realizzata anche in forma	
	organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e	
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o	
	di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto	

	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori ed il pubblico.--	
	—Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari—	
	—dell'Associazione—	
	5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato	
	dal Codice in materia di Associazioni di promozione	
	sociale.--	
	5.2 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è	
	libera, senza distinzioni di sesso, età, religione,	
	residenza e appartenenza politica o partitica. Al fine	
	di non violare il principio di uguaglianza tra gli	
	associati, sia per salvaguardare la democraticità che	
	per un regolare funzionamento dell'ente, è esclusa la	
	mera attività politica e sindacale all'interno	
	dell'associazione, non perseguendo questa scopi politici	
	o partitici ai sensi dell'articolo 2 del "Codice", né	
	tantomeno possono essere utilizzati i dati degli	
	iscritti per tali finalità. Possono diventare associati	
	persone fisiche e giuridiche.--	
	Diritti ed obblighi degli associati--	
	5.3 Gli associati hanno pari diritti e doveri e non	
	assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle	
	rispettive quote.--	
	5.4 In particolare gli associati hanno il diritto di:--	
	- eleggere gli organi sociali ed essere eletti. Ai sensi	

	dell'artico 26 del codice l'assunzione della carica di	
	amministratore è subordinata al possesso di requisiti di	
	"onorabilità, professionalità ed indipendenza".-----	
	- frequentare i locali dell'Associazione;-----	
	- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati ed in regola con il pagamento	
	della quota associativa;-----	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'Ente;-----	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e di	
	controllarne l'andamento;-----	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;-	
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei	
	bilanci;-----	
	- denunciare i fatti che ritengono censurabili, ai sensi	
	dell'articolo 29 del "Codice".-----	
	5.5 Gli associati hanno l'obbligo di:-----	
	- rispettare il presente Statuto ed eventuali	
	regolamenti interni;-----	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Ammissione, esclusione e recesso-----	
	5.6 Possono essere ammessi come soci persone ed Enti che	
	ne facciano domanda scritta al Presidente, garantita	
	dalla firma di un socio.-----	

	Sono soci coloro che, su presentazione di uno o più	
	soci, ne facciano domanda e, all'atto della loro	
	ammissione, sulla base dei criteri e nella misura	
	stabilita dal Consiglio Direttivo, contribuiscono alla	
	dotazione dell'Associazione ed al sostegno delle	
	attività mediante il versamento di un contributo annuale	
	da effettuare in un'unica soluzione entro il mese di	
	marzo di ciascuna annualità o nel diverso termine	
	stabilito dal Consiglio direttivo e comunicato ai soci.—	
	5.7 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette	
	o rifiuta la candidatura in applicazione ai principi di	
	cui all'art. 23 del Codice e comunica all'interessato	
	l'esito annotandolo nel libro dei soci.——————	
	5.8 L'esclusione di un associato può aver luogo:————	
	- per causa di indegnità;—————	
	- per dimissioni;—————	
	- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con	
	il pagamento della quota annua e/o dei contributi	
	straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non	
	abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito	
	scritto, entro un termine fissato dal Presidente.———	
	5.9 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il	
	Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la	
	relativa deliberazione e comunicarla all'interessato, il	
	quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	

	della deliberazione di rigetto, può chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della prima riunione convocata	
	successivamente.-----	
	5.10 Ogni associato può recedere dall'Associazione	
	dandone comunicazione scritta entro la fine	
	dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al	
	Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni	
	anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente	
	l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli	
	eventuali contributi straordinari, restano in vigore	
	sino al termine dell'esercizio sociale.-----	
	-----Art. 6. Organi dell'Associazione-----	
	6.1 Sono organi dell'Associazione:-----	
	- l'Assemblea degli associati;-----	
	- il Consiglio Direttivo;-----	
	- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio	
	Direttivo;-----	
	- il Segretario e il Tesoriere;-----	
	- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, qualora	
	eletti.-----	
	6.2 Le cariche possono essere svolte a titolo gratuito o	
	con compenso. Nel caso in cui l'Assemblea stabilisca dei	
	compensi per gli organi dell'Associazione e dei rimborsi	

	per le spese da questi sostenute, questi non potranno	
	superare quanto eventualmente previsto dalle norme	
	vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai	
	membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo	
	e all'Organo di revisione di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque	
	superiori a quelli previsti in enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni.-----	
	Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per	
	specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del	
	Consiglio Direttivo in alternativa alla	
	esternalizzazione a soggetti terzi.-----	
	6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche	
	funzioni operative ad un Direttore generale, anche	
	scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni	
	stipulando apposito contratto nella forma maggiormente	
	coerente con il tipo di funzione attribuita e	
	stabilendone un compenso.-----	
	6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzioni	
	sono deliberate dal Consiglio Direttivo.------	
	6.5 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti,	
	restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.---	
	-----Art.7. Assemblea-----	
	7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati	

	dell'Associazione aventi diritto al voto, che siano in	
	regola con il versamento della quota associativa. Nel	
	caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di	
	voto è espresso da chi esercita la responsabilità e	
	potestà genitoriale sul medesimo.--	
	7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che	
	sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli	
	associati. .	
	7.3 L'Assemblea Ordinaria:--	
	- delinea gli indirizzi generali dell'attività	
	dell'associazione;--	
	- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;--	
	- nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni di	
	legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;--	
	- delibera sui compiti e sulle attribuzioni delle	
	funzioni dei componenti degli organi sociali;--	
	- approva i bilanci preventivo e consuntivo della	
	Società corredati da una relazione del Presidente ed	
	altra dell'Organo di Controllo (qualora eletto)	
	sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il	
	bilancio sociale laddove ricorrano le condizioni di	
	legge per la sua redazione;--	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua	

	competenza. —————	
	- delibera l'approvazione dei bilanci sociali redatti,	
	in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento	
	delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14	
	del Codice; —————	
	- delibera l'approvazione di eventuali regolamenti	
	redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il	
	miglior funzionamento dell'associazione e il	
	raggiungimento delle sue finalità; —————	
	L'Assemblea Straordinaria ha il compito di: —————	
	- deliberare sulle modifiche dello Statuto; —————	
	- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione e la scissione dell'Associazione stessa; ————	
	- promuove eventuali azioni di responsabilità nei	
	confronti dei amministratori e degli organi sociali; ——	
	- deliberare sullo scioglimento anticipato	
	dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio	
	residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la	
	procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina	
	dell'Organo di liquidazione —————	
	7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con	
	delibera del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno	
	due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo	

	di controllo o dall'Organo di revisione.--	
	7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima	
	della data fissata per la prima convocazione della	
	stessa. --	
	Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione	
	inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di	
	preavviso.--	
	La convocazione viene inviata a tutti gli associati	
	all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi	
	all'atto dell'adesione all'Associazione o	
	successivamente comunicato. L'avviso di convocazione è	
	affisso nell'Albo della Società e diffuso con manifesto	
	affisso negli usuali spazi pubblici del Comune di	
	Tarquinia. È inoltre trasmesso con mezzi cartacei a	
	ciascun socio sprovvisto di posta elettronica e deve	
	essere allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli	
	argomenti da trattare.--	
	7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il	
	luogo e la data di svolgimento in prima e seconda	
	convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. --	
	7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli	
	associati hanno parità di diritti e doveri.--	
	L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una	
	volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto	
	dal successivo art. 14, entro il 30 giugno, per	

	l'approvazione del bilancio consuntivo.-----	
	7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve	
	le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni	
	dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la	
	presenza di almeno la metà degli associati presenti o	
	rappresentati. -----	
	In seconda convocazione la deliberazione è valida	
	qualunque sia il numero degli associati presenti o	
	rappresentati.-----	
	7.9 Per le deliberazioni dell'Assemblea in sede	
	straordinaria è invece richiesta la presenza di almeno	
	due terzi dei soci iscritti nel libro dei soci e le	
	decisioni vengono adottate con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati preseti tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 21	
	del codice civile.-----	
	7.10 Gli enti possono delegare un loro rappresentante	
	all'assemblea di volta in volta, qualora non ne abbiano	
	già delegato uno con carattere permanente per i rapporti	
	con l'Associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto.	
	Il socio che non possa intervenire in assemblea può	
	farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio,	
	con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui	
	all'art. 24 comma 3 del Codice. -----	
	7.11 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed	

	allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se	
	assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.--	
	7.12 L'Assemblea è presieduta dal presidente	
	dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario	
	eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta	
	dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il	
	presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il	
	verbale della seduta.--	
	7.13 Il verbale della seduta è sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.	
	7.14 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre	
	prese a scrutinio segreto.--	
	7.15 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere	
	anche per audio conferenza o video conferenza alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi	
	verbali:--	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
	ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;--	
	- che sia consentito al Presidente di accertare la	
	identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento	
	della riunione e constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;--	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di	

	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione; —————	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere i documenti. —————	
	—————Art. 8. Consiglio direttivo—————	
	8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio	
	Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 9	
	membri compresi il Presidente e il Vicepresidente,	
	scelti dall'Assemblea tra i soci. —————	
	8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e	
	i membri scaduti possono essere rieletti alla scadenza. —	
	In caso di decadenza, per dimissioni od altri motivi	
	accertati dall'Assemblea, di uno dei membri del	
	Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il	
	quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi	
	vacante sarà occupato, per cooptazione, dal primo dei	
	non eletti. —————	
	In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di	
	iscrizione. —————	
	8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore	

	o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.——	
	—————Art.9.Presidente—————	
	9.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la	
	rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai	
	terzi e anche in giudizio ed ha il potere di stipulare	
	contratti in nome e per conto dell'Associazione. Su	
	deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può	
	attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad	
	estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire	
	procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività	
	sociale.———	
	9.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base	
	delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio	
	Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce	
	circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione	
	dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di	
	urgenza il presidente può anche compiere atti di	
	straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve	
	contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la	
	ratifica del suo operato.———	
	9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il	
	consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative	
	deliberazioni, sorveglia il buon andamento	
	amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza	
	dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma	

	ove se ne presenti la necessità.—————	
	9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio	
	consuntivo e del bilancio preventivo qualora	
	predisposto, da sottoporre per l'approvazione al	
	Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di	
	idonea relazione morale oltre che di tutta la	
	documentazione prevista dalla legge.—————	
	—————Art. 10. Vicepresidente—————	
	10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un	
	vicepresidente, il quale sostituisce, qualora delegato,	
	il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta	
	questi sia impedito all'esercizio delle proprie	
	funzioni.—————	
	—————Art. 11. Segretario - Tesoriere—————	
	11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario	
	svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze	
	dell'assemblea, del Consiglio Direttivo; esso coadiuva	
	il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione	
	delle attività esecutive che si rendano necessarie o	
	opportune per il funzionamento dell'amministrazione	
	dell'Associazione.—————	
	11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali	
	delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del	
	libro degli Associati dell'associazione.—————	
	11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo	

	fra gli associati o i consiglieri. L'incarico è svolto,	
	salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio	
	Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il	
	diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione	
	del proprio ufficio.-----	
	11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità	
	previste per la nomina del Segretario, di cui al	
	precedente punto 11.3.-----	
	11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente	
	e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le	
	competenze attribuite loro dalla legge e dal presente	
	statuto, della tenuta di idonea documentazione della	
	quale risulta la gestione economica e finanziaria	
	dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri	
	sociali.-----	
	11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili	
	dell'Associazione e le relative registrazioni, cura	
	l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il	
	Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del	
	bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci	
	preventivi e bilanci sociali.-----	
	11.7 Il Consiglio Direttivo, nella sua veste collegiale:	
	- amministra l'Associazione;-----	
	- attua le deliberazioni dell'Assemblea;-----	
	- predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto,	

	il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione	
	dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti	
	dalla legge;-----	
	- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per	
	la previsione e la programmazione economica	
	dell'esercizio;-----	
	- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle	
	attività associative;-----	
	- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le	
	scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 7 comma 1	
	del "Codice";-----	
	- disciplina l'ammissione degli associati secondo le	
	modalità previste da eventuale apposito regolamento;---	
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti	
	associati;-----	
	- documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	eventuali attività diverse da quelle di interesse	
	generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del	
	"Codice";-----	
	- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i	
	rimborsi ai volontari delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi	
	dell'articolo 17 del "Codice";-----	
	- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla	
	pubblicazione dei bilanci con le modalità previste dalle	

	disposizioni di legge vigenti.-----	
	11.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque dei	
	suoi componenti e le decisioni vengono assunte a	
	maggioranza semplice dei presenti.-----	
	11.9 In relazione agli argomenti posti all'ordine del	
	giorno all'adunanza del Consiglio Direttivo, sono	
	invitati a partecipare: il Sindaco, il Vescovo	
	Diocesano, il Presidente dell'Università Agraria ed il	
	Direttore del Museo Nazionale di Tarquinia,	
	appositamente interpellati. Il loro voto sarà consultivo	
	e non vincolante. Potranno essere invitate a partecipare	
	anche Associazioni ed Enti che i membri del Consiglio od	
	almeno un quarto dei soci ritengano meritevoli di	
	parteciparvi.-----	
	11.10 Sulla base del principio di effettività, la	
	mancata partecipazione di quelle autorità per almeno tre	
	volte alle adunanze alle quali sono state invitate,	
	esonera il Consiglio Direttivo dall'obbligo di inviti	
	successivi, salva la loro richiesta di partecipazione.--	
	11.11 Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso	
	inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può	
	essere fatta almeno 24 ore prima dell'adunanza.-----	
	11.12 Il Consigliere che, regolarmente convocato, non si	

	presenta almeno tre adunanze consecutive senza	
	giustificazioni, è considerato dimissionario su delibera	
	del Consiglio. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice	
	Civile.-----	
	11.13 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere	
	anche per audio conferenza o video conferenza alle	
	seguenti condizioni di cui verrà dato atto nei relativi	
	verbali:-----	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
	ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----	
	- che sia consentito al Presidente di accertare la	
	identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento	
	della riunione e constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;-----	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione;-----	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere i documenti.-----	
	-----Art. 12. Libri dell'associazione-----	

	12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,	
	l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio	
	Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di	
	revisione qualora eletti, nonché il libro dei soci	
	dell'Associazione ed il registro dei volontari. Tutti i	
	libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione	
	o dal segretario se nominato.--	
	12.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare	
	i libri sociali, ai sensi dell'art.15 comma 3 del	
	"Codice", rivolgendo apposita istanza al Presidente, il	
	quale renderà possibile l'esame presso la sede legale	
	dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano	
	depositati i libri stessi, entro i trenta giorni	
	successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare	
	apposito regolamento al fine di adottare apposite	
	procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto	
	degli associati di cui alla presente regola.--	
	--Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.--	
	13.1 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica	
	l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2,	
	art. 2397 del codice civile ed i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	All'Organo di Controllo si applica quanto previsto dagli	

	articoli 30 e 31 del Codice. L'Organo di Controllo	
	elegge al suo interno un Presidente. ————	
	I membri dell'Organo di Controllo sono nominati	
	dall'Assemblea, durano in carica cinque anni, e sono	
	rieleggibili alla scadenza. ————	
	13.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n°	
	231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo funzionamento. Esso esercita, inoltre, il	
	controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge. L'Organo di controllo esercita, inoltre,	
	compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta	
	che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. ————	
	13.3 I componenti l'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari. ———	
	13.4 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo, riferisce all'Assemblea con	

	apposite relazioni, sui bilanci Consuntivo e Preventivo	
	qualora predisposto, dell'associazione e sulla gestione	
	della stessa.--	
	13.5 Quando previsto dalle disposizioni di legge	
	vigenti, all'Organo di Controllo può, altresì', essere	
	affidato con delibera assembleare l'incarico della	
	revisione legale dei conti, a condizione che tutti i	
	suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori	
	legali.--	
	---Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo---	
	14.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31	
	dicembre di ogni anno.--	
	14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il	
	consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno,	
	predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio	
	successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione	
	dell'assemblea entro il 30 novembre.--	
	L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una	
	volta all'anno entro il 30 aprile o qualora particolari	
	esigenze lo richiedano entro il 30 giugno, per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo.--	
	14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio	
	direttivo è convocato per la predisposizione del	
	bilancio consuntivo.--	
	14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede	

	dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono	
	l'assemblea convocata per la loro approvazione, a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano motivato	
	interesse alla loro lettura.————	
	14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità	
	previste dall’articolo 13 del Codice. Laddove ricorrano	
	le condizioni di cui all’articolo 14 il Consiglio	
	Direttivo redige, altresì, il bilancio sociale secondo	
	le linee guida adottate con decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali e ne dà adeguata	
	pubblicità attraverso il deposito presso il Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel	
	proprio sito internet in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge.————	
	14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse da	
	quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del	
	Codice.————	
	———-Art. 15. Avanzi di gestione———	
	15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno	
	impiegati esclusivamente per la realizzazione delle	
	attività di interesse generale e di quelle ad esse	
	direttamente connesse.————	
	15.2 È vietata la distribuzione, anche in modo	
	indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di	

	fondi, riserve o capitale, durante la vita	
	dell'Associazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano	
	effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto	
	o regolamento facciano parte della medesima e unitaria	
	struttura.-----	
	—-Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio—-	
	16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere	
	deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria	
	opportunamente convocata, che delibererà anche in	
	relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina	
	di uno o più Liquidatori.-----	
	16.2 In caso di estinzione o scioglimento per qualunque	
	causa, il patrimonio residuo dell'associazione è	
	devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 49, comma 1 del Codice e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del	
	Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente o in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta	
	giorni dalla data di ricezione della richiesta che	
	l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto	
	Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni	
	previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,	
	decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.	

	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti	
	in assenza o in difformità dal parere sono nulli.--	
	-----Art. 17. Controversie-----	
	17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della	
	esecuzione o interpretazione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla	
	procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e	
	s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione	
	accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in	
	quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo	
	fra le parti contendenti.-----	
	17.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la	
	controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro	
	amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e	
	senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato	
	irrituale. -----	
	17.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di	
	clausola compromissoria le controversie nelle quali la	
	legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero.-----	
	17.4 L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le	
	parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del	
	Tribunale di Civitavecchia.-----	
	-----Art. 18. Foro Competente-----	
	18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente	

	articolo, tutte le controversie a cui il presente	
	statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la	
	sua validità che per la sua interpretazione, la sua	
	esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento,	
	saranno esclusivamente di competenza del Foro di	
	Civitavecchia.-----	
	18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento	
	la legge italiana.-----	
	-----Art. 19. Regolamenti-----	
	19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione	
	del presente Statuto potranno essere eventualmente	
	disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura	
	del Consiglio Direttivo da sottoporre all'assemblea per	
	la sua approvazione.-----	
	Art. 20. Volontariato e lavoro nell'Associazione-----	
	20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari	
	nei modi e termini previsti dal "Codice".-----	
	20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori	
	dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto	
	disposto dall'art. 36 del "Codice".-----	
	20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella	
	vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti	
	imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del	
	Codice.-----	

	20.4 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero	
	dei volontari od al 5% (cinque per cento) del numero	
	degli associati.—————	
	20.5 I rapporti tra l'Associazione ed il personale	
	retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuali	
	appositi regolamenti adottati dall'Associazione.———	
	——Art. 21. Responsabilità violazioni amministrative——	
	21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n.	
	472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle	
	Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i	
	tributi, degli Enti Previdenziali, degli Enti soggetti	
	al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in	
	genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative	
	comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di	
	norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore	
	Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello	
	svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri	
	loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge. ——	
	21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed	
	oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere	
	in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle	
	Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni. ——	
	21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il	
	rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni	

	senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha	
	commesso la violazione abbia agito volontariamente in	
	danno dell'Ente, degli associati o di terzi. Viene	
	altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle	
	caratteristiche di particolare gravità indicate	
	dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472. ————	
	21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi	
	provata quando le autorità competenti si saranno	
	pronunciate in tal senso. —————	
	—————Art. 22 Convenzioni—————	
	22.1 Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione	
	Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui	
	all'articolo 56 comma 1 del "Codice" sono deliberate	
	dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le	
	modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente	
	dell'Associazione quale suo Legale Rappresentante. ———	
	22.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del	
	Presidente, presso la sede dell'Associazione. ————	
	—————Art. 23. Legge applicabile—————	
	23.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal	
	presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui	
	al "Codice" in materia di Associazioni di promozione	
	sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto	
	non previsto e in quanto compatibili, le norme del	
	Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.—	

[illegible]

[illegible]